



ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
Via Lago di Pusiano n. 4 – Schio (VI)

**PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'APPALTO DEL SERVIZIO DI
CARICAMENTO, TRASPORTO E TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEL RIFIUTO
CER 19.07.03 PRODOTTO PRESSO LE DISCARICHE GESTITE DA ALTO VICENTINO
AMBIENTE SRL**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Schio, li 01 marzo 2021
Rev. 01

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto e trattamento/smaltimento del rifiuto CER 19 07 03 (*“percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02”*) prodotto presso le discariche di Asiago – località Malga Melagon - e Thiene (Via Bassano del Grappa 5), in gestione di Alto Vicentino Ambiente srl (d'ora innanzi anche AVA o SA).

La caratterizzazione analitica di riferimento, fornita al concorrente che lo richieda, come da disposizione del Disciplinare di Gara, è mediamente rappresentativa della qualità tipica del rifiuto prodotto.

Le modalità tecniche di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono di seguito descritte.

Il quantitativo di rifiuto da trattare, stimato su base statistica in relazione alle condizioni meteorologiche del sito specifiche, deve ritenersi meramente indicativo e non vincolante; AVA non si assume, pertanto, l'obbligo di conferimenti minimi garantiti. In ogni caso, il contratto di appalto sarà stipulato a misura.

AVA si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte tali condizioni di esecuzione, qualora fosse necessario riorganizzare il servizio per sopravvenute esigenze aziendali. In tale ipotesi, questa S.A. si impegna a comunicare con congruo anticipo alla controparte le variazioni eventualmente introdotte; per contro, l'Appaltatore non potrà vantare nei confronti di AVA alcuna pretesa, compenso e/o indennizzo.

Il servizio oggetto di appalto è da considerarsi attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.: le relative prestazioni non potranno, pertanto, essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore alla S.A.

Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla L. 146/1990 e n. 88/2000; in tal caso, l'Appaltatore dovrà darne preventiva comunicazione scritta alla S.A. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause locali e/o direttamente imputabili all'Appaltatore.

In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del servizio, AVA, previa diffida ad adempiere e salvo il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa, rivalendosi sull'Appaltatore per i costi sostenuti. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., la SA segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o, se del caso, dalla data consegna del servizio ai sensi dell'art. 8, comma, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito con L. 120/2020.

AVA si riserva la facoltà di confermare l'affidamento per un ulteriore uguale periodo, agli stessi patti, prezzi e condizioni; in tal caso, comunicherà all'Appaltatore per iscritto la propria volontà di proseguire il contratto prima della sua naturale scadenza. In mancanza, il contratto terminerà allo scadere del primo anno, senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere.

L'offerente pertanto è vincolato alla propria offerta per una durata contrattuale di mesi 24 (ventiquattro), mentre la S.A., alla scadenza dei primi 12 (dodici) mesi non è vincolata a proseguire con il contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine naturale dell'appalto, qualora si rendesse necessario, l'Appaltatore dovrà garantire la continuità del servizio fino al completamento delle procedure di gara relative al nuovo affidamento, per un periodo massimo di ulteriori 3 (tre) mesi; in tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 3 – IMPORTO TOTALE D'APPALTO

L'importo presunto complessivo annuo del contratto ammonta a € 171.500,00 (centosettantunomilacinquecento/00) oltre IVA di legge, determinato sulla base delle quantità stimate di rifiuto da trattare.

L'importo relativo agli oneri per i rischi interferenziali è pari a € 0,00 (zero/00).

La S.A. non può indicare i costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano pienamente corrispondenti alle caratteristiche dei vari impianti di trattamento, in quanto i medesimi hanno dimensioni, tecnologie e autorizzazioni all'esercizio dell'attività diverse.

L'importo presunto complessivo di contratto, compreso l'eventuale rinnovo e il periodo di proroga per un

ulteriore periodo di 3 mesi, ammonta a complessivi € 385.875,00 oltre IVA di legge.

L'importo presunto netto di contratto, suddiviso per luogo di produzione, è indicato analiticamente nella seguente tabella:

LOTTO E SITO DI PRODUZIONE	DURATA (mesi)	QUANTITATIVO STIMATO ANNUO RIFIUTI DA TRATTARE (A)	IMPORTO UNITARIO NETTO A BASE D'ASTA (B)	IMPORTO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (C=A*B)	ONERI PER LA SICUREZZA (D)	IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO NETTO DI CONTRATTO (E=C+D)
Lotto 1 Discarica Asiago Melagon	12	1300 t	€/t 55	€ 71.500,00	€ 0,00	€ 71.500,00
Lotto 2 Discarica Thiene	12	2000 t	€/t 50	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00

LOTTO E SITO DI PRODUZIONE	PROROGA TECNICA art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016	QUANTITATIVO STIMATO RIFIUTI DA TRATTARE (F)	IMPORTO STIMATO NETTO DI PROROGA (G=B*F)
Lotto 1 Discarica Asiago Melagon	3 mesi	325 t	€ 17.875,00
Lotto 2 Discarica Thiene	3 mesi	500 t	€ 25.000,00

Il concorrente potrà formulare offerta per il singolo lotto o per entrambi i lotti.

Il concorrente risulterà aggiudicatario di entrambi i lotti qualora le offerte dal medesimo presentate risultassero le migliori nella relativa graduatoria.

Con l'aggiudicatario di ogni lotto AVA stipulerà un contratto con cui verrà regolamentato il servizio secondo condizioni, modalità e termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.

Qualora lo stesso concorrente risultasse aggiudicatario di entrambi i lotti, le parti procederanno alla stipula di un solo contratto di appalto comprensivo della disciplina del servizio complessivamente richiesto.

Ciascun contratto sarà stipulato a misura, sulla base del prezzo unitario (€/t) offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, il quale rimarrà fisso e invariato per tutta la durata dell'appalto, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti complessivamente trattato.

Il corrispettivo unitario offerto si intenderà remunerativo per lo svolgimento di tutte le operazioni connesse al servizio oggetto d'appalto, in base a calcoli di convenienza e a totale rischio del concorrente e sarà, quindi, in caso di affidamento, invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa dopo l'aggiudicazione o durante l'esecuzione del servizio.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento delle prestazioni oggetto di appalto fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, AVA si riserva la facoltà di chiederne l'esecuzione alle stesse condizioni tecnico-economiche già pattuite, senza che l'Appaltatore possa vantare ulteriore pretesa nemmeno a titolo di indennizzo.

ART. 4 – GENERALITA' SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere svolto con l'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché delle procedure aziendali interne di questa S.A., in particolare in materia di sicurezza e di procedura di carico delle autobotti.

Il servizio comprenderà l'effettuazione, a cura e spese dell'Appaltatore, direttamente o tramite intermediario, delle seguenti operazioni:

- prelievo
- trasporto con automezzi all'uopo autorizzati presso l'impianto/i di destino finale;
- smaltimento del rifiuto presso impianti autorizzati.

Le autorizzazioni relative alle operazioni di:

- prelievo e trasporto
- trattamento/smaltimento

dovranno essere trasmesse in sede di offerta e mantenute in vigore per tutta la durata del contratto.

Nello specifico, l'Appaltatore dovrà :

- rispettare la programmazione settimanale dei ritiri, al fine del contenimento dei livelli del percolato nelle discariche. AVA svolgerà le attività relative alla “programmazione dei ritiri” senza che ciò costituisca coordinamento e direzione dell'esecuzione del servizio appaltato che, in ogni caso, resteranno di esclusiva competenza dell'Appaltatore, con relativa assunzione di ogni responsabilità per quanto concerne la buona riuscita dell'appalto e per i danni di qualsiasi natura che possano insorgere. La “programmazione dei ritiri” sarà redatta da AVA e comunicata all'Appaltatore, in forma scritta su base settimanale, entro il penultimo giorno feriale della settimana precedente. Inoltre, sulla base di richiesta scritta del Responsabile Unico del Procedimento o di suo delegato, l'Appaltatore sarà tenuto, in ogni caso, ad effettuare ritiri non preventivati nella programmazione settimanale (ritiri non programmati), qualora questi ultimi si rendessero necessari in virtù di motivate esigenze operative imprevedute legate prevalentemente a condizioni meteorologiche.
- impiegare automezzi autorizzati e idonei alle operazioni di trasporto dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi di legge;
- procedere, ove richiesto, alla rimozione del rifiuto anche nei casi in cui le quantità di percolato da asportare non consentano il completo riempimento degli automezzi;
- effettuare le operazioni di pesatura;
- impiegare conducenti capaci di comprendere e parlare la lingua italiana;
- effettuare, anche in completa autonomia, le operazioni di caricamento nel rispetto delle procedure aziendali vigenti, garantendo il rispetto di tutte le norme di legge e la più ampia collaborazione con il personale AVA eventualmente presente;
- assicurare il trasporto dei rifiuti in condizioni di sicurezza e il relativo scarico presso gli impianti di destino individuati, autorizzati al ritiro e al trattamento dei medesimi;
- in caso di spedizione transfrontaliera, farsi totale carico di gestire la pratica presso gli Enti competenti, compresa la stipula di idonee polizze assicurative; a tal fine, l'Appaltatore dovrà comunicare ad AVA la nomina del Responsabile dei trasporti transfrontalieri;
- comunicare ad AVA tempestivamente e, comunque, non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta consegna, il peso verificato a destino e successivamente consegnare copia del formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Eventuali significative divergenze – comunque superiori complessivamente al 2% (due per cento) riscontrate tra il peso in partenza e il peso accettato a destino dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o suo delegato, per le azioni del caso.
- garantire il servizio continuativamente per dodici mesi all'anno, escluse le domeniche, compresi i periodi festivi e quelli feriali di agosto e dicembre;
- non ostacolare continuativamente con gli automezzi eventuali operazioni di gestione delle discariche, coordinandosi con la SA al fine di minimizzare le interferenze.

AVA, di controparte, provvederà a:

- organizzare l'accesso alle discariche per consentire il caricamento in autonomia da parte dell'appaltatore del rifiuto sugli automezzi utilizzati per il trasporto;
- compilare per ogni ritiro il formulario di identificazione rifiuto, così come previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; eventuali diverse modalità potranno essere concordate per consentire le operazioni di carico in autonomia da parte dell'appaltatore.
- registrare i movimenti sull'apposito registro di carico e scarico come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 5 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di caricamento del rifiuto prodotto presso le discariche dovrà essere eseguito con automezzi all'uopo adibiti e autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Nei periodi piovosi e/o nel corso di eventi meteo particolarmente avversi, il servizio in oggetto dovrà essere

organizzato in modo tale da garantire il seguente numero massimo di viaggi settimanali presso ciascun sito:
- **per la discarica di Thiene:** 1 viaggio/giorno sino ad un massimo di 6 viaggi settimanali, corrispondenti a stimati 180 m³ (da lunedì a sabato compreso).

- **per la discarica di Asiago:** fino ad un massimo di 2 viaggi settimanali, corrispondenti a stimati 60 m³ (sabato escluso).

Potrà essere richiesto dalla SA l'incremento di tali viaggi su base settimanale (sino ad un massimo di 10 viaggi per Thiene e 3 viaggi per Asiago).

Il tempo medio di sosta per carico è di circa 60 (sessanta) minuti. La frequenza dei viaggi ed i tempi di caricamento del rifiuto sono descritti solo a scopo meramente indicativo, e non possono essere oggetto di ulteriori richieste di addebito a carico di AVA o costituire diversa obiezione da parte dell'appaltatore.

ART. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Fatto salvo quanto previsto dal Disciplinare di gara all'art. "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" l'Appaltatore dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto, lo smaltimento del rifiuto presso impianti di depurazione e/o smaltimento, indicati in sede di presentazione dell'offerta, in particolare:

- n. 3 (tre) impianti di destino (in proprietà, gestione o convenzione) in possesso delle autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività di trattamento del rifiuto CER 19.07.03 "*percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce 19.07.02*";

In caso di sopravvenuta difficoltà o impossibilità di usufruire degli impianti di destino indicati in sede di offerta, l'Appaltatore dovrà comunque, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi, comunicare alla SA l'impianto o gli impianti alternativi che verranno utilizzati, unitamente alla documentazione relativa all'autorizzazione all'esercizio degli stessi, senza addebitare ad AVA né maggiorazione di prezzo né altro onere.

Tutti gli impianti di smaltimento impiegati dall'Appaltatore nel corso di esecuzione del servizio dovranno possedere e mantenere, per l'intera durata dell'appalto, la validità di tutte le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi della vigente normativa; l'Appaltatore dovrà, se del caso, comunicare tempestivamente al RUP qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai suddetti titoli autorizzativi; infine, la revoca o la decadenza di autorizzazioni/iscrizioni/abilitazioni, se obbligatorie ai sensi di legge, comporterà la risoluzione del contratto.

ART. 7 - VIGILANZA E CONTROLLO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

AVA si riserva la facoltà di procedere alle necessarie verifiche durante lo svolgimento del servizio, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- effettuare controlli e vigilare sull'operato dell'Appaltatore, disponendo, in qualsiasi momento e senza preavviso, ispezioni di impianti, locali, attrezzature e di quant'altro inerente all'esecuzione del contratto;

- chiedere l'accesso, nonché eventuale estrazione gratuita di copia, della documentazione relativa all'esecuzione del contratto, in particolare dei titoli autorizzativi necessari all'esercizio dell'attività di impresa in capo ad Appaltatore ed eventuali subappaltatori.

Qualora fossero riscontrate delle difformità nell'esecuzione, nella professionalità richiesta, nei mezzi messi a disposizione o nei tempi di prestazione del servizio da parte di Appaltatore o di eventuali subappaltatori, questa SA emetterà un "Verbale di Non Conformità" e l'Appaltatore dovrà, entro il termine perentorio intimatogli dal RUP, predisporre gli interventi correttivi per assicurare il mantenimento degli standard di qualità e di sicurezza richiesti, senza la pretesa di alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'applicabilità da parte di questa SA delle penali di seguito disciplinate per ritardo o inadempimento.

L'applicazione di n. 3 (tre) Non Conformità nell'arco temporale di validità del contratto potrà determinare la risoluzione del contratto.

In caso di controlli, verifiche e ispezioni, l'Appaltatore (o eventuali subappaltatori) sarà tenuto a fornire all'uopo al personale di AVA tutta la necessaria collaborazione. L'eventuale mancata collaborazione e/o il diniego di accesso agli impianti, locali, attrezzature, documenti ecc... costituirà di per sé grave mancanza agli obblighi contrattuali e potrà dar adito alla risoluzione del contratto, a insindacabile giudizio di AVA.

ART. 8 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

A norma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è prevista l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze (DUVRI), recante una valutazione dei rischi relativi alla tipologia della prestazione oggetto di appalto, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore, all'atto di sottoscrizione del contratto, attesterà di avere:

- provveduto alla formazione e all'informazione del personale in merito alle attività oggetto di appalto, e alle misure di prevenzione e protezione stabilite nel DUVRI;
- ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i propri dipendenti.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere il DUVRI prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

ART. 9 – PENALITÀ

Qualora l'Appaltatore non effettui il servizio nei termini e secondo le modalità previste da contratto, AVA applicherà le seguenti penalità, salvi i maggiori e ulteriori danni risarcibili ai sensi dell'art. 1382 c.c.:

A) mancata esecuzione dei ritiri settimanali:

- per mancato ritiro nel giorno stabilito nella programmazione settimanale: €/gg 150,00 (centocinquanta//00) per ciascun giorno di ritardo, riservandosi AVA il diritto di rivolgersi ad altro soggetto imprenditoriale addebitando i maggiori costi sostenuti maggiorati del 20%;

B) mancata restituzione della documentazione di legge (nei termini ivi previsti) a comprova di avvenuto trattamento:

- segnalazione di AVA agli organi di controllo competenti.

C) per uso di attrezzatura non conforme o grave violazione delle procedure aziendali di AVA:

- respingimento del mezzo adibito al trasporto e applicazione della penale prevista per mancato ritiro.
Resta salva, in ogni caso, la facoltà per AVA di ripristinare la corretta funzionalità di impianti e sistemi, a causa di danni derivanti dalle attività dell'Appaltatore, con relativo addebito all'Appaltatore dei costi sostenuti;

D) smarrimento, ovvero inadempienze della gestione dei documenti di trasporto:

- applicazione di una penale di €/cad. 150,00.

AVA procederà alla formale contestazione scritta dell'inadempienza entro 5 (cinque) giorni dalla sua rilevazione: l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera di contestazione).

Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno valutate da AVA che, in caso di mancato accoglimento, procederà all'applicazione delle penalità sopra determinate, mediante emissione di apposita fattura da liquidarsi entro 30 gg d.f.f.m.

La SA in caso di gravi inadempienze o di ripetute inadempienze contestate, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in danno dell'appaltatore.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'appaltatore, AVA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva e l'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, degli eventuali maggiori costi e delle minori entrate derivanti dall'esecuzione d'ufficio, nonché al rimborso di tutte le spese derivanti dalla risoluzione stessa.

ART. 11 – RECESSO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., AVA avrà facoltà di recedere dal contratto dandone motivata comunicazione all'Appaltatore, con un congruo preavviso rispetto alla data in cui intende far valere il recesso. In tal caso, AVA riconoscerà all'Appaltatore il compenso pattuito per il servizio svolto fino a quel momento.

F.to Il Responsabile Tecnico
Ing. Italo Massimo Camerin